

Deliberazione 2 novembre 2009 – VIS 109/09

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Eneide S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Eneide S.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 29 (ventinove) località dalla stessa servite (Isernia – ID 0909; Venafro – ID 0910; Roma – ID 1671; Silvi – ID 1755; Città Sant'angelo – ID 1762; Montesilvano – ID 1768; San Severo – ID 2006; Pescara – ID 2861; Chieti – ID 2864; Colli a Volturno – ID 3844; Fornelli – ID 3845; San Paolo di Civitate – ID 4131; Pozzilli – ID 4294; Montaquila – ID 5494; Pesche – ID 5495;

- Celenza Valfortore – ID 6255; Pettoranello del Molise – ID 6315; Bagnoli del Trigno – ID 6316; Torremaggiore – ID 6418; Castelfranco in Mescano – ID 6744; Ginestra degli Schiavoni – ID 6822; Sassinoro – ID 6883; Baselice – ID 6926; San Bartolomeo in Galdo – ID 6927; San Giorgio la Molara – ID 7069; Foiano di Valfortore – ID 7282; Montefalcone di Valfortore – ID 7283; Motta Montecorvino – ID 7450; Pietramontecorvino – ID 7451), il valore del c.d. coefficiente M.
2. Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
 3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Eneide, un’istruttoria formale per:
 - (a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell’art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) l’adozione di un provvedimento volto ad ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai proprio clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
 4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l’Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
 5. Nell’ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la nota di Eneide in data 23 gennaio 2007 (Prot. Autorità n. 1800) recante memoria.
 6. Con nota in data 2 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 37726) il responsabile del procedimento ha comunicato a Eneide le risultanze istruttorie ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.
 7. In data 16 gennaio 2009 si è svolta l’audizione finale di cui agli artt.16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01, nel corso della quale è stata consentita l’acquisizione delle memoria già depositata dalla società il 5 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 238), nonché dell’ulteriore documentazione prodotta il 22 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 3016).

Valutazione giuridica

8. Nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall’Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all’energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.

9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporre il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
15. Eneide avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle 29 (ventinove) località sopra richiamate.
16. Invece, dalla documentazione acquisita nell'istruttoria conoscitiva, risulta che la società, per sua stessa ammissione, ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
17. La violazione non è stata smentita da Eneide che, nel corso del procedimento, precisa che l'omessa esposizione del coefficiente M in bolletta sarebbe imputabile ad un'erronea interpretazione da parte della società della disciplina introdotta dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03, in forza della quale la società avrebbe ritenuto che tale provvedimento avrebbe fatto salva la previgente disciplina sul coefficiente M limitatamente alle modalità di calcolo dello stesso (art.17, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00) e non anche all'obbligo di esposizione in bolletta (art.17, comma 3).

18. In particolare, la società avrebbe ritenuto quest'ultima previsione superata dai nuovi obblighi informativi a beneficio del cliente e dell'Autorità introdotti dalla medesima deliberazione n. 138/03 (art.13).
19. L'argomentazione di Eneide non è idonea ad escluderne la responsabilità, in quanto il quadro normativo di riferimento è chiaro nel suo significato.
20. In primo luogo, l'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00 modifica senza abrogarla la disciplina dei documenti di fatturazione prevista dalla deliberazione n. 42/99.
21. In secondo luogo, l'art.3 della deliberazione n.138/03 richiama l'art.17 della deliberazione n. 237/00 nella sua interezza e non limitatamente ad alcuni commi. Né l'art.17, comma 3, (recante l'obbligo di esposizione in bolletta del coefficiente M) può ritenersi implicitamente abrogato dall'art.13 della deliberazione n.138/03. Quest'ultima disposizione, infatti:
 - contiene prevalentemente obblighi informativi posti a beneficio di soggetti diversi dai clienti finali (l'Autorità e le imprese di distribuzione);
 - pone un solo obbligo a beneficio dei clienti finali, consistente nell'obbligo di assicurare adeguata pubblicità delle condizioni economiche applicate; si tratta di una previsione che non può ritenersi esaustiva di tutti gli adempimenti informativi a beneficio dei clienti finali, nulla statuendo in particolare in merito alle informazioni che devono essere fornite mediante i documenti di fatturazione.
22. Inoltre, la società dichiara di aver iniziato ad esporre in bolletta il coefficiente M dalla prima fatturazione successiva alla notifica della deliberazione n. 301/07, emessa nel mese di gennaio 2008.
23. Di tale circostanza, la società fornisce la prova producendo, con la nota del 22 gennaio 2009, copia delle fatturazioni emesse nelle località oggetto della contestazione.
24. Viene pertanto meno il presupposto per l'adozione del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett.b), della deliberazione n. 301/07.

Quantificazione della sanzione

25. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
26. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234), ha adottato un documento recante "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*".
27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Eneide non indicando il coefficiente M nelle bollette destinate ai propri clienti finali, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli ispirate alla trasparenza dei documenti di fatturazione.

28. La violazione, protrattasi per due anni, risulta estesa in 29 (ventinove) località.
29. Tuttavia, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono state accertate conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio e per i singoli clienti finali serviti.
30. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la società sostiene che debba essere considerata la circostanza dell'avvenuto adempimento, dal gennaio 2008, dell'obbligo di esposizione in bolletta del coefficiente M.
31. Tale circostanza rileva già ai fini della gravità della violazione, con particolare riferimento alla sua durata ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b), della deliberazione ARG/com 144/08. Pertanto, essa non può rilevare anche per il profilo in esame, atteso che l'art.4, comma 2, della medesima deliberazione prevede che "ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento ed in base ad uno solo dei criteri di cui all'art.11 della legge n. 689/81".
32. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Eneide non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
33. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 3,9 milioni di euro.
34. Per le suddette ragioni si ritiene di fissare l'ammontare della sanzione in euro 25.822,84

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Eneide S.r.l., dell'obbligo di esporre il coefficiente M in bolletta di cui alla deliberazione n. 237/00 (art.17, comma 3), come recepito dalla deliberazione n.207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Eneide S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva di cui all'art.2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati al paragrafo 3, lettera (b), delle motivazioni;
4. si ordina alla società Eneide S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo, si

applicheranno le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");

6. si ordina alla società Eneide S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Eneide S.r.l., Via Del Lavoro 23, C.da. Breccelle SNC 86170 Isernia e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis